

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1996, l'Università ha già stipulato alla fine del 1995 il contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.A. ed il Ministero ha provveduto, nel corso del corrente anno all'adozione del decreto di impegno ed all'accreditamento dell'importo di 950 milioni necessario per il pagamento della rata 1996.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI**Interventi per la salvaguardia di Venezia - Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui. (Cap. 7322)**

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Istituto Universitario stesso ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1993.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Istituto Universitario l'importo complessivo di 2,5 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

237 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1996, l'Istituto ha già stipulato alla fine del 1995 il contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna ed il Ministero ha provveduto, nel corso del corrente esercizio, all'adozione del decreto di impegno ed all'accreditamento dell'importo di 237 milioni necessario per il pagamento della rata 1996.

D.L. 13 LUGLIO 1995, N.280, REITERATO DA ULTIMO, CON D.L.13.9.1996 N. 475 - ART.1, SECONDO COMMA

Finanziamenti a favore della Terza Università di Roma

Il D.L. 13 luglio 1995 n.280, reiterato da ultimo, con il D.L. 13.9.1996, n. 475, all'art. 1, secondo comma, ha previsto, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985 n. 331, l'assegnazione alla Terza Università di Roma della somma complessiva di 66,7 miliardi, di cui 21,2 miliardi per l'anno 1995, 19,6 miliardi per l'anno 1996 e 25,9 miliardi per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla tab. B della legge finanziaria 1995, relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

I relativi importi sono iscritti sul cap. 7325 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero

In relazione alle esigenze dell'Università, è stata già accreditata sia la somma relativa al 1995 che quella relativa al 1996.

POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

POSTE ITALIANE**Ente Pubblico Economico**

Si puntualizza che, come è noto, con decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è stata trasformata in Ente pubblico economico, denominato Poste Italiane.

E' altresì esplicita negli intenti legislativi la concezione di Ente pubblico economico con veste istituzionale transitoria, in vista della successiva trasformazione delle Poste Italiane in Società per azioni.

Si sottolinea, peraltro, che, come previsto dalla normativa richiamata in oggetto, la ex Amministrazione P.T. ha correttamente riferito, attraverso i propri Organi a ciò preposti, circa lo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa fino a tutto l'anno 1993, cioè fino al momento della menzionata trasformazione dell'Amministrazione stessa in Ente pubblico economico.

Tale processo di trasformazione, così come ipotizzato e voluto dal Legislatore, ha segnato il passaggio delle Poste Italiane ad una logica di mercato all'interno della quale gli obiettivi perseguiti riguardano la ridefinizione della propria missione come servizio pubblico e come impresa, il risanamento del bilancio e l'imminente trasformazione in Società per azioni.

Tali obiettivi, esplicitati nel Contratto di programma stipulato, in data 17 gennaio 1995, tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente stesso, attengono in particolare al recupero della qualità dei servizi ed al contenimento dei costi, nell'ottica del risanamento economico-finanziario dell'Ente, perseguito attraverso il pareggio di bilancio, previsto per il 1996, condizione propedeutica alla successiva trasformazione in Società per azioni, così come stabilito dalla già ricordata legge istitutiva dell'Ente e dal Contratto di programma stesso.

L'Ente Poste è oggi impegnato, così come previsto dalla normativa richiamata, a fornire, come per il passato, servizi universali e riservati, all'interno, però, di una logica di costi efficienti, cioè capace di produrre utili anche in riferimento a servizi sociali e dando, comunque, priorità all'incremento dei livelli qualitativi di tali prestazioni; tutti gli altri servizi vengono svolti in regime di concorrenza, avendo come obiettivo la conquista di fette consistenti di mercato, attraverso lo sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto (posta elettronica, offerte di forme differenziate di risparmio, ecc.).

Da quanto premesso emerge il dato sostanziale che le Poste Italiane non sono più un'istituzione, bensì un'impresa sottoposta dalla legge alle regole del mercato, al di fuori della rete protettiva dello Stato, la cui attività si misura secondo una logica di costi-ricavi ed in base ai risultati da conseguire.

Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione a quanto richiesto si rammenta, inoltre, che questo Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 71/94, è comunque titolare di tutti i rapporti attivi e passivi della ex Amministrazione P.T. che fu destinataria di alcuni interventi legislativi finalizzati al finanziamento di opere di investimento.

Tali interventi sono riconducibili, in particolare, alle leggi n. 227 del 7 giugno 1975 (meccanizzazione e automazione dei servizi postali e costruzione di alloggi di servizio), n. 39 del 10 febbraio 1982 (programmi di intervento e potenziamento dei servizi, acquisto e costruzione di alloggi di servizio), n. 43 dell'11 febbraio 1991 (che ha rifinanziato gli interventi di cui alla legge n. 39/82) e n. 887 del 22 dicembre 1984 (piano decennale delle telecomunicazioni).

La legge n. 227/75 autorizzò un programma di interventi straordinari, a titolarità della ex Amministrazione P.T., per un importo complessivo pari a L.830 miliardi.

In particolare 180 miliardi furono destinati alla costruzione di alloggi di servizio e 650 miliardi per l'acquisto e l'installazione di impianti e di complessi edilizi per l'allogamento degli stessi.

Per quanto riguarda la legge n. 39/82 l'iter dei finanziamenti è stato il seguente:

- legge n. 39/82	finanziamento di	Lire 2.750 miliardi
- legge n. 730/83	finanziamento di	Lire 781 miliardi
- legge n. 41/86	finanziamento di	Lire 988 miliardi
- legge n. 910/86	finanziamento di	Lire 670 miliardi
- legge n. 67/88	finanziamento di	Lire 57 miliardi
- legge n. 43/91	finanziamento di	Lire 1.105 miliardi
	Totale	Lire 6.351 miliardi

Per la legge n. 887/84 il finanziamento, la cui realizzazione era prevista nel periodo 1985/1994, è stato di Lire 2.000 miliardi.

Tali finanziamenti sono stati erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la concessione di anticipazioni articolate in piani di ammortamento.

Solamente per i finanziamenti previsti dalla legge n. 227/75 la ex Amministrazione P.T. fu autorizzata a contrarre mutui anche con il CREDIOP (allora Consorzio di credito per le opere pubbliche), il quale concesse cinque mutui per un ricavo netto di 140 miliardi, utilizzati per le finalità stabilite dalla legge.

Tutte le somme relative ai succitati mutui sono state interamente introitate e risultano, pertanto, nella disponibilità dell'Ente Poste che, come già ricordato, è titolare di tutti i rapporti attivi e passivi della ex Amministrazione P.T.

I residui di stanziamento derivanti dalle leggi n. 39/82 e n. 887/84 ammontavano nel 1995 a Lire 1.594 miliardi.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, del Contratto di programma già menzionato, il Consiglio di amministrazione di questo Ente ha deliberato (delibere n. 61/95 del 28.9.1995 e n. 79/95 del 21.12.1995) che tali residui di stanziamento fossero rimodulati e destinati al finanziamento di un programma di investimenti nei settori delle attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi, di servizi informativi automatizzati, di progetti speciali di logistica integrata nonché di attività e servizi finanziari ed assicurativi.

Tale programma, denominato "Piano di sviluppo delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione e prima informatizzazione dei servizi finanziari", approvato dal C.d.A. di questo Ente con la delibera n. 33/95, è stato varato ed è in fase di attuazione.

La rimodulazione dei fondi di stanziamento provenienti dalle leggi citate, la cui diversa destinazione è stata approvata, come già rammentato, dal C.d.A. di questo Ente, è stata finalizzata, in particolare, alla realizzazione di infrastrutture edili ed impianti, al finanziamento di interventi di logistica integrata, di progetti di formazione, addestramento del personale e ricerca nonché al finanziamento di una rete telematica in grado di collegare tutti gli uffici postali, diffusi sul territorio in modo capillare, allo scopo di offrire spazi allo sviluppo di servizi ai cittadini, anche attraverso la realizzazione di sinergie e, se possibile, integrazioni con le reti di altri Organismi.

Le più volte citate leggi di spesa stabiliscono nel proprio dettato il rimborso, da parte del Ministero del Tesoro, delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui autorizzati dalle leggi medesime; in particolare, la legge n. 887/84 prevede il rimborso dell'intera rata, compreso il costo per interessi.

In data 2 gennaio 1996 è stata erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di Lire 10 miliardi autorizzata dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed imputata al capitolo 611 del bilancio di entrata di questo Ente, in conto residui attivi 1986.

Tale finanziamento è finalizzato alla corresponsione delle indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione di edifici adibiti ad uffici locali; anche in questo caso la legge prevede il rimborso, da parte del Ministero del Tesoro, delle rate di ammortamento in conto capitale.

Questo Ente, in virtù della sua mutata veste istituzionale, non è stato destinatario di ulteriori interventi di rifinanziamento.

Tutto ciò premesso si resta a disposizione di codesto Dicastero per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE DELLE LEGGI

- Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 41
- Legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 29/a
- Legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 10/5
- Legge 12 agosto 1982, n. 531
- Legge 12 agosto 1982, n. 531, artt. 4 e 6
- Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7/15d
- Legge 29 maggio 1989, n. 205
- Legge 11 dicembre 1991, n. 433, art. 7

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 - ART. 41

Programma triennale 1979-1981 riguardante la viabilità statale

La legge 21.12.1978 n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato l'ANAS a contrarre mutui, anche obbligazionari, per l'ammontare netto di 2.500 miliardi per la esecuzione di un programma costruttivo durante il triennio 1979-1981.

Le successive leggi 30.3.1981, n. 119; 7.8.1982, n. 526; 22.12.1984, n. 887; 3.10.1985, n. 526 e 22.12.1986, n. 910, hanno aumentato lo stanziamento suddetto a complessivi 5.187,80 miliardi.

Lo stanziamento stesso è stato iscritto sul Cap. 527 (ora 731) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 5.185,13 corrispondenti alla percentuale del 99,95.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per miliardi 28,78 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 4.914,82 corrispondenti alla percentuale del 94,79.

Al termine del 1995 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 272,39 miliardi, di cui miliardi 270,39 di residui propri.

LEGGE 24 APRILE 1980. N. 146 - ART. 29/a

Completamento funzionale di arterie nell'area della ex Cassa per il Mezzogiorno

La legge 24.4.1980 n.146, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha disposto lo stanziamento di complessivi 1.500 miliardi al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

Dei suddetti 1.500 miliardi all'ANAS sono stati attribuiti, nel periodo 1981-1984, miliardi 998 finalizzati al completamento funzionale ed all'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I fondi in questione sono stati iscritti sul Cap. 542 (ora 746) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione risulta, allo stato, completamente attuato in quanto lo stanziamento è interamente impegnato.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per 9,00 miliardi che fanno salire il totale a complessivi 853,85 miliardi che corrispondono all'85,56%.

A finire 1995 vanno registrati residui propri per miliardi 143,53.

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 - ART. 10, COMMA 5

Esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli

La legge 30.3.1981 n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di 220 miliardi a favore dell'ANAS per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.

Detto stanziamento è stato iscritto sul Cap. 543 (ora 747) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione, come evidenziato nelle precedenti relazioni, risulta, allo stato, completamente attuato in quanto, il relativo stanziamento è stato interamente impegnato sin dal 1990.

Nel corso del 1995 si sono registrati pagamenti per 2,25 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 205,00 corrispondenti alla percentuale del 93,18.

A fine 1995 vanno registrati residui propri per miliardi 14,29.